

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

67.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori BARTOLOMEI ed altri; MORANDI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (3766)	757
PRESIDENTE	757, 770
BALESTRACCI	764; 774
FERRARI MARTE	764
LO BELLO, <i>Relatore</i>	758, 763, 766
SERRI	762, 774
SERVELLO	759, 774
SIGNORELLO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	767, 774
ZANFAGNA	774
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	775

La seduta comincia alle 10.

ANNA MARIA VIETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Bartolomei ed altri; Morandi ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (3766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bartolomei, Segnana, Giacometti, Bevilacqua; Morandi, Canetti, Cossutta, Bacicchi, Bonazzi, Bollini, Fermariello, Guerrini, Maffioletti, Mo-

dica, Pieralli, Stefani e Tedesco Tatò: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo », già approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 10 novembre 1982.

Comunico che la I e la V Commissione hanno deliberato, in data 20 gennaio 1983, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge in discussione.

L'onorevole Concetto Lo Bello ha facoltà di svolgere la relazione.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Il Senato della Repubblica nella seduta del 10 novembre 1982 ha approvato in un testo unificato la proposta di legge di cui sopra, trasmessa alla Camera il 23 novembre successivo ed oggi all'esame di questa Commissione in sede legislativa.

L'iniziativa tende in primo luogo ad accrescere i mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto del credito sportivo mediante il versamento da parte del CONI dell'aliquota del tre per cento sugli incassi lordi dei concorsi pronostici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1948, n. 496 (di questo si occupa il primo articolo).

A fronte del maggiore esborso del CONI viene ridotta l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni dal 26,80 al 24,80 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici (articolo 10).

In sostanza l'aliquota del tre per cento viene suddivisa nella misura del due per cento a carico dello Stato e dell'uno per cento a carico del CONI.

I proventi di cui sopra vengono destinati al finanziamento degli impianti sportivi di base (articolo 5).

Altro strumento di accrescimento dei mezzi finanziari dell'istituto è costituito dalla elevazione da 20 a 30 volte l'ammontare del patrimonio dell'ente del limite massimo dell'emissione delle obbligazioni; raggiunto tale limite è concesso un ulteriore aumento fino a 50 volte l'am-

montare del patrimonio con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (articolo 3).

Ma la novità più importante della proposta di legge riguarda l'estensione dell'attività creditizia a nuovi soggetti.

Questa iniziativa è stata preceduta da un serrato dibattito tra gli operatori sportivi e il mondo politico e sindacale.

In sostanza si è sostenuto e si sostiene la necessità che gli operatori dello sport, società ed associazioni sportive in primo luogo, debbono potere attingere all'attività creditizia dell'istituto per dotarsi degli strumenti indispensabili per la pratica dello sport; ciò in considerazione del fatto che non sempre la pubblica iniziativa possa adempiere a tutte le esigenze della collettività.

D'altra parte le esperienze di altri paesi in fatto di dotazione di impianti sportivi confermano la tendenza delle società e delle associazioni ad assumere iniziative sostitutive dei poteri pubblici. Ciò per tutta una serie di ragioni, non ultima la necessità di poter destinare alla preparazione degli atleti di vertice l'impianto sportivo con criteri di preferenzialità, onde raggiungere quei risultati che solo una preparazione metodica, costante e di lungo impegno può determinare.

Aderendo quindi all'istanza ormai unanime di consentire agli operatori di attingere agli strumenti creditizi dell'istituto, la proposta di legge estende i finanziamenti agevolati anche alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; alle società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal CONI; agli enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI; alle società ed associazioni sportive affiliate agli enti predetti, costituite senza fine di lucro ed aventi personalità giuridica; nonché ad ogni altro ente morale che persegua in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente finalità ricreative e sportive senza fini di lucro (articolo 2).

Non v'è chi non veda in questo nuovo fatto legislativo, che costituisce una

profonda innovazione, l'aspetto fondamentale dell'iniziativa del Parlamento.

Come si affermava prima, il dibattito sul problema che ci sta dinanzi è stato a volte molto vivace, perché si è colta all'interno del mondo dello sport ed anche al di fuori di esso, una sorta di crociata contro alcuni aspetti della competizione sportiva.

Il confronto fra tutte le realtà che comunque si sono occupate del fenomeno sportivo è approdato, tuttavia, a soluzioni che ormai fanno registrare posizioni di soddisfacente convergenza. Nuovo atteggiamento, questo, che si è colto nella recente conferenza dello sport, naturale ed opportuna proiezione del dibattito che nel paese si è sviluppato attorno al problema della ulteriore diffusione delle attività motorie e sportive, ormai universalmente riconosciute come uno degli elementi indispensabili per promuovere modelli di vita più aderenti allo sviluppo della società contemporanea.

In un momento in cui l'uomo tende a riappropriarsi di alcuni valori, lo sport assume quindi a strumento fondamentale di carattere formativo e di recupero di questi valori.

In questo senso la proposta di legge all'esame costituisce un'altra tessera nel mosaico, pur se ancora incompleto, che Parlamento e Governo sono impegnati a comporre.

La convergenza di idee, la buona volontà contribuiranno a determinare il quadro indispensabile alla soluzione di altri problemi nella direzione della diffusione di questa attività verso tutte le classi della società italiana, senza distinzioni di sesso, di censo o di età.

In questo senso il relatore, nell'esprimere l'augurio che la proposta oggi all'esame venga approvata senza indugio, auspica anche che il Governo, impegnato nella soluzione dei problemi dello sport, interpretando le attese del paese, assuma le iniziative preannunciate a conclusione della conferenza dello sport, perché il Parlamento possa determinare e sostanzare una volontà politica che ormai appare concordemente diretta a diffondere il più

possibile la pratica delle attività motorie e sportive.

A conclusione di questa relazione, vorrei anche evidenziare come, in altra sede, in occasione dell'esame di questa proposta di legge, siano emerse osservazioni secondo le quali si tenderebbe a penalizzare ulteriormente le società sportive, eccettuando che i finanziamenti destinati dallo Stato non debbano essere destinati al potenziamento delle attività sportive o, quanto meno, debbano essere quantificate in partenza per determinarne le quantità. Ma, come ho già detto nella relazione, siamo soltanto ad un primo passo in direzione del rinnovato interesse del potere pubblico nei confronti delle attività sportive.

Si reclama a gran voce, da tutte le componenti sociali e politiche, che nel nostro paese lo Stato attinga ancora dall'attività sportiva alcuni strumenti di ordine finanziario e, quale relatore, esprimo l'augurio che, quanto meno in tempi sia pur moderatamente limitati, lo Stato possa destinare tutti i proventi derivanti dall'attività sportiva alle stesse attività sportive, così come avviene in altri paesi dove lo Stato contribuisce in maniera più congrua al sostegno ed alla diffusione dello sport, se questo deve essere ritenuto un servizio che interessa tutta la società.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO SERVELLO. Non mi arrenderò di definire questa proposta di legge come un grande provvedimento, nella direzione del più ampio respiro da dare allo sport, perché a me sembra che siamo di fronte sì ad un buon provvedimento, ma avente, comunque, effetti molti limitati rispetto a quelle che sono le esigenze generali dello sport. Né vorrei collegarlo, come è stato fatto, abbastanza forzatamente, alla Conferenza nazionale dello sport. Ciò perché questo provvedimento è stato ritenuto da quella Conferenza come qualcosa di già verificato poiché, se non sbaglio, proprio in quei giorni, il Senato lo aveva approvato ed è stato quindi recepito come un fatto compiuto.

Senz'altro, aderisco a tutte le argomentazioni di principio, ed a tutti i messaggi che vengono lanciati per indicare le vie - speriamo nuove - per un rilancio dell'attività sportiva e, soprattutto, per un maggiore impegno dello Stato, in tutte le sue articolazioni, per un movimento sportivo a più vasto raggio popolare. Tuttavia, rimanendo un po' nel concreto, e quindi a questa sola tessera del mosaico, che è stata indicata dal relatore, desidero anche dire che il provvedimento a me non sembra così rivoluzionario, come a prima vista potrebbe apparire. E a giustificazione di questa mia impressione, vorrei porre alcune domande all'onorevole rappresentante del Governo.

Riferendomi all'articolo 1, desidererei conoscere l'entità del fondo di dotazione del CONI; conosciamo, infatti, soltanto il fondo di garanzia che sappiamo avere un valore specificamente operativo ai fini bancari ed il cui valore ammonta a 2 miliardi e mezzo. Sempre all'articolo 1, alla lettera c), viene indicato, nella percentuale del 3 per cento, il contributo per quanto attiene al concorso pronostici. Ecco, io credo che si debba riconsiderare questa situazione, per vedere se non ritenga il CONI, anche su uno stimolo parlamentare e governativo, di rivedere queste quote, nel senso cioè di aumentarle. Infatti, causa l'inflazione e la sfiducia al risparmio in altri investimenti, i concorsi pronostici aumentano, tanto che, settimanalmente, il montepremi raggiunge quote dell'ordine di parecchi miliardi. Pur aumentando con quel 3 per cento l'introito del credito sportivo, penso che sarebbe saggia politica, da parte dello Stato e del CONI, potenziare gli impianti sportivi, incidendo nello sviluppo delle attività sportive alla base, cioè laddove si formano gli atleti, laddove i giovani possono essere messi nella condizione di svolgere attività ricreative e sportive. Ma per fare questo ci vogliono gli impianti, e non certo faraonici, non rispondenti cioè a realtà locali, ma voluti solo per soddisfare esigenze di carattere mafioso o lottizzatorio. E dico questo perché in una recente pubblicazione ho appreso di un grossissimo impianto spor-

tivo in Campania, localizzato ai margini di un paese, costruito solo perché un grosso personaggio politico locale, sottosegretario socialdemocratico, è originario di quel paese.

E quell'impianto sembra che sia pressoché inutilizzato perché non esiste nella zona una capacità di sviluppo sportivo da parte di quella popolazione che, per altro, credo si limiti a qualche migliaio di anime. Questo tipo di sviluppo è contrario agli interessi dello sport e dello Stato e si muove nella logica di un malcostume che andrebbe combattuto a tutti i livelli.

Una novità che il relatore sottolineava, è quella della estensione del credito sportivo e della possibilità di intervenire a favore delle federazioni nazionali aderenti e riconosciute dal CONI. Ma qui, a mio avviso, vi è un'anomalia poiché mentre per tutti gli enti, associazioni sportive e via di seguito, viene pretesa dalla legge, così come è stata formulata in Senato, la personalità giuridica, detto attributo non viene richiesto per le federazioni sportive che, evidentemente, non l'hanno. E ciò avviene per volontà del CONI, determinando così un'anomalia che viene a turbare la correttezza del provvedimento legislativo. Poi, in merito all'articolo 2, sono d'accordo sulla dizione: «enti pubblici locali», perché si capisce perfettamente quali possono essere gli enti pubblici locali, ma non su quella: «e di altri enti pubblici» che, essendovi già una catalogazione piuttosto ampia delle ipotesi che possono intervenire per dar luogo all'intervento del credito sportivo, mi sembra incongrua o comunque troppo generica per poter dare al credito sportivo i lineamenti e anche i limiti del proprio intervento, senza che si determinino ambiguità ed incertezze di carattere interpretativo.

Nello stesso articolo vi è una, mi pare, consueta espressione che riguarda la funzione del CONI negli interventi che deve fare nell'ambito del credito sportivo, e cioè il parere tecnico del CONI. Franca-mente non sono d'accordo sul termine: «tecnico», perché quando il CONI, che fa parte poi del consiglio di amministrazione del credito sportivo, interviene, è

chiaro che dà un parere complessivo che è di natura tecnica, ma anche finanziaria a proposito delle compatibilità che esistono sul piano finanziario e del raccordo con altre forme di intervento in ordine a squilibri che possono esistere dal punto di vista sportivo e dello sviluppo degli impianti nelle varie zone. Quindi, mi sembra che quella dizione, mutuata un po' da altri provvedimenti, non sia pertinente o comunque lo è senz'altro, ma è limitativa e riduttiva delle capacità del CONI circa l'espressione di un parere che dovrebbe essere complessivo, e in questi casi lo deve essere.

Per quanto riguarda poi l'estensione della possibilità di dar luogo al credito sportivo nella direzione degli «enti di promozione sportiva», anche qui c'è un'anomalia, perché non mi risulta che tali enti abbiano personalità giuridica: sono società di fatto o associazioni volontaristiche che vengono, sì, riconosciute dal CONI, ma non hanno personalità giuridica, almeno fino a questo momento. Si dovrebbe quindi dar luogo ad una nuova normativa sulla base di questa legge. Sarebbe stato molto meglio lasciare questi enti sullo stesso piano delle federazioni sportive nazionali stabilendo l'espressione (questa senz'altro esatta): «riconosciuti dal CONI», e cioè: «enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI», senza quell'aggiunta della personalità giuridica che esige da parte dell'ente un rinnovo degli attuali assetti giuridici interni.

Poi, quasi in conseguenza di questa normativa, si è prevista la seguente ulteriore specificazione: «società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica». In sostanza, se c'è una società di fatto tra diversi protagonisti, che sono evidentemente cittadini che hanno qualcosa da perdere, che costituiscono una società sportiva e hanno poi le garanzie reali richieste dalla proposta di legge per la concessione dei prestiti o mutui, non riesco a capire perché si sia voluta dare questa caratterizzazione dal punto di vista giuridico, richiedendo che si tratti di società

fatte secondo criteri che ritengo contrastino con l'indirizzo volontaristico che è proprio dell'attività sportiva.

Sempre all'articolo 2 si prevede la seguente espressione, che, a mio avviso, è troppo ampia ma, nello stesso tempo, generica: «nonché a favore di ogni altro ente morale che persegue in conformità della normativa che lo concerne» aggiungendo, e questa dizione non mi convince: «e sia pure indirettamente finalità ricreative e sportive senza fini di lucro». Vorrei conoscere quali sono questi enti che perseguono indirettamente finalità ricreative e sportive, perché i casi sono due: o perseguono o non perseguono; se perseguono, lo fanno direttamente. Ritengo che quella dizione dal punto di vista giuridico si presti a molte sottolineature e anche a molte critiche. D'altra parte, non capisco perché questo tipo di normativa lo si sia voluto fare nello stesso tempo ampio e generico e poi estremamente penetrante quando si sa che il credito sportivo non può concedere nulla, come si dice nel quarto comma dell'articolo 2, se non vi sono garanzie reali, mobiliari e immobiliari, personali e fideiussorie da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero garanzie sia dirette sia sussidiarie. Che vi debba essere una personalità giuridica, mi sembra un di più, quando si è di fronte a questo tipo di garanzie che ovviamente dovrebbero essere tranquillizzanti ad ogni effetto.

Poi vi è l'articolo 5 al quale francamente vorrei dedicare qualche parola, perché si fa molta demagogia. Non c'è legge che non rappresenti un messaggio per il Mezzogiorno, però sappiamo perfettamente che questi messaggi poi rimangono lettera morta — questa è la sacrosanta verità —, e nessuno meglio di lui, del ministro Signorello (non vorrei sbagliare cognome, come qualche volta accade al Presidente della Repubblica) sa che questo Mezzogiorno è penalizzato da ogni punto di vista: economico, industriale e anche sportivo. C'è poco o niente in giro per la Calabria dove sono stato recentemente in viaggio con un ritorno un po' nostalgico

dal punto di vista familiare. Anche nell'articolo 5 che cosa c'è? Non c'è alcuna norma non dico imperativa, ma neanche impegnativa: si parla di mutui e contributi che « saranno concessi, con preferenza » (signor ministro, le raccomando questa espressione vellutata, ovattata che nei confronti degli amministratori non rappresenta assolutamente nulla) « agli enti mutualitari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi ». Siamo nel Mezzogiorno, evidentemente, salvo qualche altra piccola zona d'Italia. Mi sembra francamente poco l'aver voluto indicare una strada, una volontà, una vocazione con una espressione che non determinerà un indirizzo nuovo rispetto alla consuetudine, ormai consolidata, di privilegiare, come si dice con un brutto eufemismo, altre zone che non dico sono già soddisfatte, ma comunque hanno un notevole sviluppo di carattere sportivo.

Queste sono le riserve che volevo avanzare, anche se fin da questo momento annuncio il voto favorevole del mio gruppo sulla proposta di legge, non senza rivolgermi al ministro Signorello per sollecitarlo a fare un discorso, non dico in questa sede, ma in altra, su quelle che in un prossimo futuro vorranno essere le determinazioni del Governo, e segnatamente del Ministero del turismo e dello spettacolo, in ordine alle istanze, ai bisogni e anche alle promesse che sono state fatte nell'ultima conferenza dello sport.

Accenno solo di sfuggita al problema dell'ISEF, che rimane sempre aperto e che riguarda centinaia di giovani i quali continuano a prepararsi ma hanno un avvenire oscuro. Infatti ricevo ogni tanto sollecitazioni e visite da parte di giovani i quali hanno creduto in questa attività ma che concludono i loro studi senza alcuna garanzia perché il titolo di studio che consegue al loro impegno è qualcosa di estremamente labile e scarsamente utilizzabile sul « mercato » dell'occupazione in campo sportivo, in Italia.

RINO SERRI. Mi pare che tutti concordiamo sulla necessità che questa proposta di legge sia approvata, a questo pun-

to, nella sua stesura attuale. Questa è la ragione fondamentale per la quale risparmierò ai lavori della Commissione delle osservazioni che, probabilmente, sarebbe opportuno fare poiché è difficile trovare un progetto di legge al quale non sia possibile apportare miglioramenti attraverso ulteriori riflessioni. A tale proposito, anche in questa sede ho sentito avanzare delle proposte che potrebbero essere apprezzabili.

Desidero soltanto sottoporre all'attenzione del ministro Signorello il problema dei vari enti ai quali questa proposta di legge si rivolge (federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, società ed associazioni sportive aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI, enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI, società ed associazioni sportive affiliate ai predetti enti, costituite senza fine di lucro ed aventi personalità giuridica) per sapere se esso si possa risolvere facilmente sul piano interpretativo della legge, anche perché successivamente l'articolo 2 recita: « ... nonché a favore di ogni altro ente morale che persegua in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente finalità ricreative e sportive senza fini di lucro ». Ho l'impressione, infatti, che le parole: « sia pure indirettamente » potrebbero fare pensare anche a tutta una serie di associazioni di fatto, le quali non abbiano personalità giuridica.

Domando dunque al rappresentante del Governo se sia possibile una interpretazione di questa proposta di legge tale da impedire alle associazioni ed agli enti privi di personalità giuridica di ricorrere al credito sportivo.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ma nello stesso articolo 2 è scritto anche: « ... a favore di ogni altro ente morale... »; e, come lei sa, l'ente morale ha bisogno di un riconoscimento, anche se ad un livello diverso.

RINO SERRI. Esistono enti di promozione sportiva i quali sono riconosciuti dal CONI.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Molti di essi hanno personalità giuridica.

RINO SERRI. Questo significa operare una differenziazione tra gli enti di promozione sportiva. E gli enti che non hanno personalità giuridica?

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Vi è tutta una procedura, non di impedimento bensì di garanzia, per accedere al credito sportivo.

RINO SERRI. Pur senza mutare il nostro atteggiamento favorevole all'approvazione di questa proposta di legge, riteniamo tuttavia che una formulazione di questi tipo anticipi, per certi aspetti, quella legislazione più generale che dovremo approvare in seguito alle risultanze della conferenza nazionale dello sport per meglio stabilire quali siano quanti enti, da chi debbano essere riconosciuti e quali rapporti debbano avere con il CONI.

Devo inoltre ricordare come, durante la conferenza nazionale dello sport, da diverse parti sia stata richiamata l'opportunità di esaminare l'ipotesi di costituire un fondo speciale ulteriore e straordinario (fondo del Governo) per un piano straordinario di costruzione di impianti sportivi nel Mezzogiorno, con una definizione più netta (appunto quella delle regioni meridionali) che non comprenda anche le altre zone depresse alle quali si fa cenno in questa proposta di legge.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Se me lo consente, onorevole Serri, vorrei parlarla di considerare che, in questa stessa sede, nel 1975 fu approvata una proposta di legge (che divenne poi la legge n. 781) per effetto della quale fu stabilito che nel Mezzogiorno si potesse intervenire, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, con lo strumento dei progetti speciali. Di fatto era già in vigore, allora, il progetto speciale n. 27, che ebbe un *iter* tormentato e travagliato perché mentre in un primo momento le regioni meridionali, attraverso i loro canali, avevano inviato alla Cassa

per il Mezzogiorno i rispettivi programmi con richieste di intervento, i rappresentanti delle stesse regioni, poi, in sede di comitato delle regioni meridionali, ebbero ad esprimere parere contrario all'approvazione del progetto speciale n. 27; parere contrario che fu suffragato anche, in sede di Commissione per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da alcune parti politiche le quali, pur avendo approvato la legge n. 781 (che fu approvata all'unanimità sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento), successivamente opposero diniego a che l'*iter* del progetto speciale n. 27 avesse a proseguire.

Gli strumenti legislativi, dunque, già esistono. Manca soltanto la volontà politica perché siano applicati attraverso decisioni del CIPE.

RINO SERRI. Il collega Lo Bello mi costringe - anche se ho presente esattamente la legge cui egli ha fatto riferimento - ad interloquire rapidamente.

È proprio la questione della Cassa per il Mezzogiorno che deve essere superata. Probabilmente l'opposizione che è stata ricordata dal relatore dipendeva dal fatto che le regioni meridionali volevano essere protagoniste di questa attuazione straordinaria di impianti sportivi.

La proposta sulla quale noi abbiamo insistito anche alla Conferenza nazionale dello sport, e che riproponiamo in questa sede, è quella di istituire un fondo straordinario del Governo, un fondo gestito dalle regioni, che serva ad un recupero della impiantistica sportiva nel Mezzogiorno. Considerata la materia in esame, una tesi che può avere una sua rilevanza è quella secondo la quale gli investimenti in questo campo non sono idonei a partecipare al superamento della crisi del paese e che, al contrario, essi vadano contenuti per dirottarne altrove le risorse. La nostra tesi, invece, è diversa: riteniamo, infatti, che un massiccio investimento anche nell'impiantistica sportiva potrebbe rappresentare un elemento di superamento e non di aggravamento della crisi. Invitiamo il ministro a considerare un'ipotesi di questo genere e ad opportunamente concretizzar-

la, anche prima che si arrivi ad una legislazione generale.

Durante i lavori della Conferenza nazionale dello sport, la Commissione nominò un relatore per la preparazione di un disegno generale di legge sulle questioni dello sport, ma, per varie vicende, non si sa a che punto sia (mi riferisco alla cosiddetta legge-quadro per lo sport) e che tempi sia ragionevole prevedere.

Un'ultima considerazione è relativa al fatto che questa materia risulta essere un po' « distribuita » in giro. Ieri, infatti, un collega della Commissione pubblica istruzione mi faceva vedere un « progettino » di legge riguardante l'utilizzazione dei fondi versati dagli studenti per quanto riguarda le attività sportive nelle università. E quel « progettino » è assai strano, perché, sottolineando il fatto che non esistono più le associazioni sportive studentesche, prevede che i fondi debbano essere gestiti dai consigli d'amministrazione delle università. Ritengo, quindi, che valga la pena coordinare un po' meglio l'intera materia con le linee generali uscite dalla Conferenza dello sport, visto che in quella sede fu raggiunta una larga convergenza tra le forze del mondo politico e quello dello sport. Dunque, utilizzare quella convergenza per accelerare i tempi di attuazione di una serie di normative adeguate, credo che sarebbe quanto mai opportuno.

Il gruppo comunista ritiene che si debba approvare il provvedimento in esame, ma ritiene, altresì, che il Ministero debba proporre soluzioni idonee alla questione riguardante gli impianti sportivi nel Mezzogiorno, nonché riflettere sui tempi ed i modi di un coordinamento e di una accelerazione delle misure da prendere a favore dello sport, recependo le indicazioni emerse dalla recente Conferenza.

NELLO BALESTRACCI. Brevemente, per dire che concordo con la puntuale relazione del collega Lo Bello, nella consapevolezza che i proponenti delle varie proposte di legge, che qui trovano una loro sintesi, certamente non intenderanno proporre una riforma globale della materia dello sport.

Certamente, non siamo di fronte ad un intervento rivoluzionario; direi, però, che siamo di fronte ad un intervento consigliabile, perché tende a dilatare le capacità di intervento del credito sportivo nel settore degli impianti e, segnatamente, degli impianti di base che sono l'elemento di fondo sul quale deve basarsi qualsiasi politica rivolta alla diffusione dello sport.

Il gruppo della democrazia cristiana è per la gradualità: abbandonando cioè le grandi filosofie ed i grandi discorsi, ritiene che si debbano attuare interventi magari modesti, ma che abbiano un loro disegno coerente e tale da dare subito risposte praticabili e concrete. La proposta di legge che razionalizza ed amplia gli interventi del credito sportivo si muove in questa direzione, e per questo con essa largamente concordiamo.

Personalmente, penso che alla diffusione dello sport si debba affidare qualcosa di più di quello che normalmente intendiamo quando parliamo di pratica sportiva. Infatti, non è la pratica sportiva per formare l'atleta quello che ci deve più propriamente preoccupare, quanto il tentativo di diffondere la possibilità di una crescita fisica e morale molto più armonica e più autodisciplinante di quello che è stata nel passato. Ed al riguardo non possiamo non tener conto della grande concentrazione di popolazione che si è attuata nelle aree urbane e che ha inevitabilmente causato una notevole disgregazione sociale con conseguenti gravi problemi che sono spesso venuti all'attenzione della nostra Commissione e sui quali, a volte, siamo direttamente intervenuti. Ebbene, non diciamo che quei problemi possono essere risolti con strumenti quali quello al nostro esame, ma certamente essi rappresentano un potenziamento notevole agli interventi di quelle associazioni che in qualche misura si occupano di questi fenomeni di disgregazione sociale.

Riteniamo che questo provvedimento rappresenti un segmento della più generale attenzione che dovremo poi prestare alla legge sullo sport, ma una preoccupazione vorrei poter esprimere al ministro, e cioè che un minimo di indirizzo e di

programmazione degli interventi vada attuato, all'interno del CONI, nell'erogazione del credito ai vari enti pubblici o associazioni private. Intendo dire che non è immaginabile che si possano finanziare interventi a favore soprattutto di enti pubblici o di associazioni, ignorando il CONI quello che fa la Cassa depositi e prestiti, ignorando la Cassa depositi e prestiti quello che fanno gli istituti di previdenza. Dovremmo evitare, cioè, che accada che nell'ambito di un non grande comprensorio - e potrei citare tre o quattro esempi della regione Toscana - si possano costruire, ad esempio, due o tre mastodontiche piscine coperte al servizio di poche migliaia di persone: uno strumento di questo genere ha bisogno di utenze di decine di migliaia di persone perché il costo di manutenzione e di gestione di questi importanti strumenti per la pratica sportiva è rilevante.

Vorrei concludere ricollegandomi ad alcune osservazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto. Non ho difficoltà a concordare sulla necessità di accelerare l'iter della legge sullo sport (avevamo già designato il relatore che però è stato destinato ad altri incarichi) e, in merito ai problemi avanzati dal collega Serri circa alcuni interventi dell'università (ritengo, tra l'altro, che anche in questo settore l'università dovrebbe godere di un'autonomia maggiore rispetto a quella di cui gode attualmente), anch'io credo sia giusto trovare un quadro di riferimento generale, altrimenti disperdiamo energie e risorse, e non è certamente il momento dell'abbondanza.

Per quanto riguarda l'articolo 2, devo dire che non possiamo non avere in mente che l'erogazione del credito viene fatta attraverso una serie di garanzie giuridiche che non possono non trovare questa configurazione: è vero che per alcune federazioni la garanzia è del CONI, per cui non si richiede la personalità giuridica (naturalmente bisogna vedere quali sono i tipi di convenzione che si fanno), ma per le altre mi pare sia necessario un elemento di garanzia rispetto alla restituzione e anche alla destinazione.

In merito al secondo comma dell'articolo 2, là dove si dice: « nonché a favore di ogni altro ente morale », concordo su questa dimensione che può sembrare generica, ma dobbiamo tener conto che esistono molte fondazioni e molti enti morali che non hanno come finalità *in primis* la diffusione e la pratica sportiva, ma, per il tipo di assistenza che erogano, trovano anche nella diffusione e gestione della pratica sportiva un importante elemento collaterale per perseguire finalità più generali.

FRANCESCO SERVELLO. Allora è sbagliato l'avverbio: « indirettamente ».

NELLO BALESTRACCI. Forse è ampio, ma credo che con questa precisazione possiamo tranquillamente votare la proposta di legge senza modifiche, ringraziando anche il ministro per la sollecitazione che porta nelle materie di sua competenza: sarà uno strumento non globale, ma certamente importante per perseguire quelle finalità.

MARTE FERRARI. A nome del gruppo socialista, esprimo consenso sul provvedimento (abbiamo tenuto lo stesso atteggiamento al Senato), che tende a migliorare e qualificare l'attività dell'Istituto per il credito sportivo. Penso che il ministro debba prestare attenzione alle osservazioni svolte dal relatore Lo Bello e dagli altri colleghi al fine di arrivare ad un utilizzo corretto e programmatico di queste risorse, anche se, per le considerazioni dei colleghi Serri e Balestracci, diventa difficile poter programmare il finanziamento da parte dell'Istituto per il credito sportivo. Dovremmo coadiuvare questa esigenza anche attraverso una maggiore collaborazione fra enti ed istituti di credito, però fondamentalmente le strutture di carattere sportivo dovrebbero trovare nel territorio il punto di riferimento per una migliore programmazione, sfuggendo quindi da un carattere localistico e a volte quasi di prestigio (se un comune non ha la piscina o il campo sportivo è declassato), in modo che il territorio venga

qualificato nel suo complesso. Bisogna andare quindi nella direzione di una funzione più corretta degli enti locali e delle strutture che operano sul terreno anche dello sport.

Un problema riguarda lo snellimento delle procedure, perché molto spesso i tempi di concessione dei mutui diventano piuttosto lunghi. Quindi, sarebbe opportuno che il consiglio di amministrazione rivedesse un po' le questioni di carattere tecnico, perché, in questo periodo di inflazione, di fatto le risorse si restringono sempre di più. I comuni hanno l'esigenza di programmare interventi per i quali occorre mantenere le spese programmate; al contrario, molto spesso vi è una lievitazione della spesa. Di qui la necessità di una più celebre concessione dei mutui. Il finanziamento da parte dell'Istituto dimostra che vi è la volontà di andare in questa direzione per evitare una lievitazione della spesa pubblica nel territorio e nelle strutture che debbono essere finanziate. Pertanto, pur con alcune osservazioni critiche, ritengo che si possa votare a favore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CONCETTO LO BELLO, Relatore. Nel ringraziare i colleghi che sono intervenuti a sostegno dell'iniziativa legislativa, vorrei fare alcune precisazioni. La prima concerne la parte iniziale dell'intervento del collega Servello, che ha parlato di una mia relazione trionfalistica. Niente di tutto questo, né si può dire che il provvedimento è rivoluzionario. Ho solamente detto che la novità più importante della proposta di legge consiste nell'estensione dell'attività creditizia ad altri soggetti e ho anche aggiunto che di questa iniziativa legislativa, che costituisce una profonda innovazione (questo mi sembra vero), bisogna cogliere gli aspetti fondamentali.

In ordine poi ai soggetti cui è destinata l'attività creditizia, mi pare di poter precisare che le federazioni sportive sono emanazione di un ente pubblico come il

CONI e desidero anche ricordare che, per effetto della legge n. 91, che è stata oggetto di esame in questa sede, alle federazioni sportive si è attribuita un'autonomia gestionale, il che in un certo senso costituisce una garanzia per accedere al credito, garanzia che mi sembra indispensabile debbano offrire gli altri enti cui è destinata l'attività creditizia, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, per ottenere la quale non mi pare occorran tempi lunghi. Il parere tecnico del CONI che viene evocato in questa proposta di legge — e che, d'altra parte, era stato già sottolineato nella legge costitutiva dell'Istituto per il credito sportivo — mi pare sia la proiezione di provvedimenti legislativi i quali riconfermano il titolo da parte del CONI ad esprimere questo parere perché i progetti possano essere approvati.

Sulla questione del Mezzogiorno vorrei spendere qualche parola non tanto e non soltanto per sottolineare come lo strumento legislativo esistente debba trovare pratica attuazione attraverso la volontà politica (quella che, purtroppo, è mancata) bensì per dire anche, in relazione a talune osservazioni del collega Balestracci, che la programmazione degli interventi ha avuto un elemento frenante, o filtrante, nella legislazione precedente in ordine alla possibilità da parte degli enti locali di accedere agli strumenti creditizi. Dobbiamo anche ricordare che la precedente legislazione imponeva una distinzione delle spese tra spese obbligatorie e spese facoltative, e che, rientrando allora le spese per gli impianti sportivi tra quelle facoltative, molto spesso gli organi di controllo, in carenza di disponibilità finanziarie degli enti locali, non consentivano, soprattutto alle amministrazioni locali del Mezzogiorno, di accedere al credito sportivo; sicché abbiamo assistito ad una distorsione degli interventi, i quali hanno continuato a privilegiare le zone che non erano depresse e che, pertanto, non avrebbero dovuto fruire delle possibilità offerte dall'Istituto per il credito sportivo.

Non mi pare di dover aggiungere altro se non la sottolineatura dell'esigenza —

che, d'altra parte, ho già evidenziato durante lo svolgimento della relazione — di procedere al più presto ad una migliore organizzazione di tutta la materia che riguarda lo sport se non altro per corrispondere alle attese di tutti coloro i quali, in occasione della conferenza nazionale dello sport, si sono confrontati riuscendo, alla fine, a raggiungere pressoché totale unanimità di giudizio.

Desidero aggiungere ancora — se il ministro Signorello me lo consente — a proposito dei tempi per accedere al mutuo, che non ritengo che essi siano lunghi perché gli uffici dell'Istituto per il credito sportivo provvedono senza indugio ad esaminare le domande ed a corrispondere alle attese degli enti locali, i quali molto spesso per difficoltà interne, vuoi di carattere organizzativo, vuoi anche di carattere politico, ritardano ad adempiere alle richieste dell'istituto stesso. Normalmente, infatti, si può accedere al mutuo in tempi brevissimi, una volta che si sia in possesso del progetto.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi corre l'obbligo, non solo per ragioni formali, di esprimere sentimenti di gratitudine alla presidenza della Commissione per la sensibilità che ha dimostrato nell'inserire nell'ordine del giorno di oggi questo provvedimento dopo averne valutata l'importanza e l'urgenza.

Un ringraziamento tutto particolare devo, poi, all'onorevole Lo Bello per la sua chiara e completa relazione sul provvedimento stesso. Lo Bello non solo ha messo in luce il significato, la portata e l'importanza del provvedimento, ma ha anche colto questa occasione per indicare, sia pure sinteticamente, alcuni obiettivi che tutti insieme, Governo e Parlamento, siamo chiamati a perseguire.

I chiarimenti ulteriori, scaturiti dal dibattito interessante e costruttivo che qui si è svolto, sono un apporto significativo ai fini della conclusione, che ormai si può dire positiva sulla base delle dichiarazioni rese dagli esponenti dei vari gruppi, dell'iter di questa proposta di legge.

Non vorrei peraltro tralasciare, in questa occasione, di sottolineare l'impegno e la sensibilità dimostrati dai miei colleghi delle finanze e del tesoro (ai quali rivolgo per questo il mio vivo ringraziamento). E, nel quadro dell'impegno generale, voglio dire istituzionale, dei due ministeri in relazione alle loro precipue responsabilità, non voglio mancare di ricordare anche l'impegno del sottosegretario al tesoro Tiraboschi e l'attenzione che a questo provvedimento è stata dedicata nei precedenti Governi dal sottosegretario Colucci e in particolare dal senatore Venanzetti.

In relazione alla domanda che introdotivamente l'onorevole Servello si è posto sul senso, il significato e la portata del provvedimento ed alla valutazione che egli ne ha voluto fare, l'onorevole Lo Bello ha già dato una risposta. Anche l'onorevole Balestracci ha voluto, in modo puntuale, sottolineare la portata della proposta di legge.

Vorrei solo aggiungere che questo non è un provvedimento rivoluzionario, ma è certo un provvedimento molto importante che, anche al di là di alcune conseguenze pratiche, apre per la prima volta la strada del credito sportivo, oltre che agli enti locali — elemento, questo, da non sottovalutare —, a tutta una serie di istituzioni sportive le quali, pur se con generosità impegnate a contribuire non solo allo sviluppo della pratica motoria e sportiva ma anche allo sviluppo delle strutture e delle attrezzature sportive, tuttavia trovavano delle rilevanti difficoltà sul piano dell'impegno finanziario.

Con questa proposta di legge mettiamo in movimento un complesso di istituzioni e di forze fondamentali ai fini della diffusione delle strutture sportive nel nostro paese. In questo senso e da questo punto di vista, il provvedimento mi sembra avere oggettivamente una sua rilevante importanza.

Certo, ben altro bisognerà ulteriormente fare; ma le novità che introduciamo con questa proposta di legge favoriranno lo sviluppo delle strutture sportive in Italia. Intanto l'Istituto per il credito sportivo potrà disporre di fondi che consenti-

ranno una politica di più ampio respiro, come in questa sede è stato auspicato da tutte le parti.

Sono state formulate osservazioni particolari e specifiche in relazione alle quali ritengo doveroso formulare alcuni chiarimenti.

Diversi colleghi hanno voluto rilevare che l'urgenza del provvedimento consiglia la non presentazione di emendamenti formali, cosa che anche io condivido. Ritengo, anzi, che l'orientamento a non presentare emendamenti risponda non solo all'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, ma sottolinei la validità complessiva del medesimo.

L'onorevole Servello ha chiesto di conoscere a quanto ammonta il fondo di dotazione e che cosa si intende, all'articolo 2, con la dizione « altri enti pubblici ». Il fondo di dotazione, onorevole Servello, ammonta a dieci miliardi e mezzo. Alla sua seconda domanda, poi, rispondo dicendo che ci si deve riferire al discorso fatto con riferimento alle università ed alle stesse federazioni sportive che hanno personalità giuridica pubblica.

L'onorevole Servello si è altresì chiesto perché si parli di parere tecnico. Ebbene ciò è dovuto al fatto che il CONI nel Consiglio di amministrazione esprime insieme con gli altri membri il proprio parere sulle specifiche operazioni nel loro complesso. La valutazione tecnica sui progetti presentati compete invece al CONI; è opportuno, perciò, specificare che questo parere tecnico è di competenza del CONI in modo da evitare ogni possibile equivoco. Anzi, ciò rappresenta un elemento di grande garanzia, anche con riguardo alle strutture tecniche ed alle competenze del CONI.

Altro problema sollevato — non solo dall'onorevole Servello, ma anche dall'onorevole Sarti — è relativo agli enti di promozione ed al problema della loro personalità giuridica. Vorrei ricordare che nell'ambito del nostro ordinamento giuridico ciò è specificamente previsto.

È stato chiesto, inoltre, perché il credito debba essere esercitato a favore di quegli enti che perseguono, sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive

senza fini di lucro. Questa dizione, a giudizio dell'onorevole Balestracci, potrebbe generare degli equivoci. In realtà, con questo comma dell'articolo 2, si vuol tenere conto del fatto che esistono organizzazioni che svolgono complesse attività di carattere sociale e culturale, esercitando, altresì, direttamente o indirettamente, sul piano della formazione, della promozione e dell'iniziativa a favore della pratica sportiva, determinate attività. Allora, una formulazione ampia che consenta di favorire anche lo sviluppo di tali attività sportive, è stata da tutti auspicata.

FRANCESCO SERVELLO. Ma non era più esatto riferirsi a finalità anche non prevalentemente sportive o ricreative ?

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. La mia, onorevole Servello, è una risposta ai quesiti posti. Non intendo soffermarmi a considerare quale potrebbe essere una migliore dizione, perché ciò significherebbe entrare sul terreno degli emendamenti, cosa che intendo evitare, anche se non escludo che talune formulazioni potrebbero essere migliori.

Qualcuno ha sottolineato la possibilità di eventuali discrasie. Ritengo, invece, che la possibilità di utilizzare lo strumento che stiamo per approvare consenta, all'istituto del credito sportivo, di realizzare il necessario coordinamento.

Il collega Serri ha espresso preoccupazioni a proposito del riconoscimento della personalità giuridica. Debbo dire che la normativa del codice civile non costituisce elemento ritardante o frenante rispetto al provvedimento che stiamo per approvare.

Il collega Marte Ferrari ha sottolineato, giustamente, il problema del territorio, della programmazione e, in particolare, quello dello snellimento delle procedure. Sono convinto che i nuovi organi dell'istituto debbano tenere nel dovuto conto quest'osservazione, e mi farò interprete di questa esigenza che credo sia condivisa non solo dal collega Ferrari, ma da tutti gli esponenti parlamentari qui presenti.

In sostanza, finalità di questo provvedimento è anche quella di accelerare le procedure per facilitare la realizzazione delle strutture sportive.

Concludendo, vorrei svolgere qualche rapida considerazione, e prima fra tutte quella sul rapporto tra questo provvedimento e la Conferenza nazionale dello sport.

Con elegante ironia, il collega Servello ha sottolineato il fatto che questo provvedimento era già in corso e che non si vede, quindi, che cosa c'entri con quella conferenza. Invece dico che c'entra e non poco. La spinta all'accelerazione dei tempi è derivata proprio dalla preparazione della conferenza e dall'avvio del dibattito, perché il provvedimento è stato approvato a conclusione della conferenza in spirito unitario (mi permetto di dirlo al collega Servello): lo spirito che ha caratterizzato la conferenza si è, per così dire, proiettato anche in sede parlamentare e anche qui, adesso, nonostante le osservazioni e le riserve espresse, la conclusione è fortemente unitaria.

Vorrei dire inoltre al collega Servello, riferendomi ad una considerazione del collega Balestracci che, in virtù del dibattito e delle conclusioni cui siamo pervenuti nella conferenza, questo non è il primo provvedimento adottato dopo la conferenza. Ricordo, infatti, che il Governo ha già assunto un altro provvedimento in relazione ad un orientamento espresso in sede parlamentare, e cioè quello di agevolazioni tributarie ed amministrative a favore delle società dilettantistiche che appare di grande portata e molto significativo in quanto adottato in un momento di particolari difficoltà per il paese. Con questo voglio sottolineare che la proposta di legge che stiamo per approvare, come quel provvedimento cui ho accennato, nascono nello spirito della conferenza, e sono espressione dell'attenzione del Governo e del Parlamento nei confronti dell'attività sportiva. Ci si può chiedere: questi due provvedimenti esauriscono la tematica, le esigenze e i problemi della conferenza? Non direi. Il collega Serri ha chiesto perché non si è potuto provvedere, certamente non in

questa proposta di legge, alla creazione del fondo speciale per l'impiantistica nel Mezzogiorno, che è stato uno dei punti fondamentali delle conclusioni della nostra conferenza. Riprendendo un discorso che già si è svolto in Commissione, dico che questo è un tema specifico che deve essere affrontato nell'ambito della legge-quadro. Desidero informare i colleghi che presso il mio Ministero si sta procedendo, sulla base delle conclusioni della conferenza, all'elaborazione di un testo di legge-quadro sullo sport. Durante la conferenza è stata sottolineata l'urgenza di provvedimenti particolari che servissero in modo concreto allo sviluppo dello sport, ma nella conferenza si è convenuto che gli stessi singoli provvedimenti dovessero collocarsi in un quadro generale, in una prospettiva più ampia ed organica, in un disegno culturale. Di qui l'importanza della legge-quadro.

Da questo punto di vista, desidero assicurare di nuovo i colleghi che nel mio dicastero si sta lavorando intensamente per l'elaborazione di uno specifico provvedimento di legge-quadro su questa materia.

A conclusione della discussione, rinnovando al presidente della Commissione i sentimenti di rispetto e di gratitudine per il dibattito che si è svolto, vorrei avanzare un'ipotesi di lavoro da verificare con la presidenza della Commissione ed i gruppi parlamentari: stiamo provvedendo, come accennato, alla stesura della legge-quadro da presentare nelle debite forme. Nel frattempo, nelle prossime settimane, sarei felice di riferire a questa Commissione sulle conclusioni della conferenza nazionale dello sport e sul dibattito che si è svolto (avanzo una proposta formale in tal senso): iniziativa del Governo, partecipazione del CONI e di tutte le forze sportive, politiche, sociali e culturali del nostro paese. Pertanto, potrei svolgere una relazione in questa Commissione, che ha sempre seguito con particolare attenzione il tema dello sviluppo dello sport, aprendo così un dibattito e sollecitando una valutazione sulle conclusioni della conferenza. L'auspicabile conferma delle conclusioni della conferenza in questa autore-

vole sede acquisterebbe un rilievo particolare e ai fini del lavoro che stiamo svolgendo in sede ministeriale e ai fini del successivo dibattito sulla legge-quadro e ai fini di nuovi eventuali specifici interventi a favore dello sport.

Sottopongo questa ipotesi di lavoro all'attenzione e alla sensibilità del presidente e di tutti i gruppi parlamentari presenti. Con questo, manifesto non solo la disponibilità, ma anche il desiderio del Governo di procedere in modo sistematico e senza interruzioni rispetto agli impegni che tutti insieme abbiamo assunto nella conferenza nazionale dello sport.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per questa esauriente replica e devo dire che personalmente sono d'accordo e ritengo opportuna e anche felice l'ipotesi di procedere, in sede di comunicazioni del ministro alle quali potrà seguire un dibattito, ad un confronto in Commissione sui principi, le linee generali, gli aspetti più importanti di una legge-quadro sullo sport che è di prossima presentazione, come il ministro ci ha preannunciato. Credo che dedicare una o più sedute a valutare le comunicazioni del ministro sui risultati della conferenza e sulle prospettive di merito inerenti alla legge-quadro sullo sport potrebbe costituire un utile metodo di lavoro, anche al fine di pervenire ad una valutazione più approfondita e rapida di tale legge.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;

Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;

Cassa depositi e prestiti;

Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Istituto nazionale delle assicurazioni;

Monte dei Paschi di Siena;

Istituto bancario S. Paolo di Torino;

Banco di Napoli;

Banco di Sicilia;

Banco di Sardegna;

b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;

c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie.

Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa

depositi e prestiti, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.

Il credito viene esercitato altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore di:

federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;

società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI;

enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI;

società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica,

nonché a favore di ogni altro ente morale che persegua in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente finalità ricreative e sportive senza fini di lucro.

I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali.

L'Istituto potrà concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fideiussoria da stabilirsi caso per caso dal Consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forma di fideiussione previste da leggi regionali o offerte da ente locale o pubblico, purché gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica.

Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sarà data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualità o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti o istituti pubblici.

Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto può revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso.

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già modificato con la legge 29 dicembre 1966, n. 1277, e con la legge 10 maggio 1973, n. 278, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;

b) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

c) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2. Raggiunto il limite suddetto l'Istituto può chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimen-

tato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.

Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verrà ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.

La concessione del contributo agli interessi può essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi.

Ai fini della presente legge s'intendono depresse le zone nelle quali è autorizzata ad operare la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, nonché, per le rimanenti regioni d'Italia, i comuni ubicati in zone riconosciute depresse per disposizione di leggi statali o regionali.

Per il finanziamento di impianti sportivi di base sarà destinata annualmente una quota di mezzi disponibili che nel suo ammontare non sia inferiore all'importo del versamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 ».

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 7 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei sindaci;
- e) il Direttore generale ».

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, è composto:

dal Presidente;

da tre membri designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;

da tre membri designati dalla Giunta esecutiva del CONI;

da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;

da un membro designato da ciascun altro partecipante purché la sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 2 miliardi.

Qualora vi siano partecipanti che abbiano singolarmente conferito quote inferiori al suddetto importo, essi avranno diritto a designare un loro rappresentante comune in seno al Consiglio per ogni due miliardi di lire di quota complessive di partecipazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di

concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il CONI ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal consigliere designato dal Ministro del tesoro e da tre consiglieri di amministrazione dei quali uno scelto tra i tre consiglieri nominati su designazione della Giunta esecutiva del CONI e gli altri due scelti tra gli altri membri componenti il Consiglio. I predetti tre membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Comitato esecutivo delibera sulle operazioni di mutuo e sulla concessione dei contributi agli interessi, entro i limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Delibera, altresì, in via di urgenza anche provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica di esso, nonché su altri affari mandatigli dal Consiglio stesso.

Il Direttore generale ha la responsabilità del funzionamento dell'Istituto e interviene, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ».

(È approvato).

ART. 8.

L'articolo 9 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — Il Collegio sindacale dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, designati rispettivamente:

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del tesoro;

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

uno effettivo, dal Ministro delle finanze;

uno effettivo, dalla Banca nazionale del lavoro;

uno effettivo, dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministro del tesoro.

I sindaci durano in carica quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del codice civile ».

(È approvato).

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo provvederà ad adeguare l'ordinamento dell'Istituto, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

(È approvato).

ART. 10.

Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI, l'imposta unica, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 24,80 per cento.

Alla copertura delle minori entrate derivanti all'Erario ed al CONI dalle precedenti disposizioni si provvede mediante incremento del prezzo delle poste di gioco da determinare, ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 587, entro la data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Marcello Zanfagna e Francesco Servello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione affari interni,

a conclusione della discussione sulla legge n. 3766,

impegna il Governo

a dare i necessari indirizzi ai propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, perché i mutui per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 5 della proposta di legge, vengano quantificati e qualificati, tenendo conto che, allo stato, l'80 per cento degli impianti sportivi esistono al nord e solo il 20 per cento al sud ».

(0/3766/1/II)

MARCELLO ZANFAGNA. Vorremmo pregare il Governo di tener conto delle sperequazioni che, secondo una recente inchiesta del CONI, esistono fra gli impianti sportivi nel nord e quelli nel sud: infatti, l'80 per cento si trova nel settentrione e solo il 20 per cento nel meridione, sicché se il Governo potesse sensibilizzare i propri organi di rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo perché quantifichi e qualifichi questo maggiore apporto della finanza sportiva al Mezzogiorno, questo sarebbe, a mio avviso, un atto di giustizia perché, oltre tutto, anche il relatore Lo Bello — con la sensibilità che lo distingue e come uomo meridionale — ne ha fatto cenno.

RINO SERRI. Invito i presentatori dell'ordine del giorno e ritirarlo perché mi sembra che un ordine del giorno siffatto riduca la questione del finanziamento dell'attività sportiva nel Mezzogiorno, che, invece, deve essere affrontata come collegata alla questione generale dell'istituzione del fondo nazionale per le attività sportive.

La questione del credito sportivo nel Mezzogiorno è indubbiamente di grossissima portata, proprio per lo squilibrio che vi è, in questo settore, con il nord. Ma ritengo che essa debba essere affrontata in sede di comunicazioni del Governo. In quella stessa sede proporrò di concludere il dibattito con una mozione od un ordine del giorno della Commissione che impegni il Governo a porre, nella ste-

sura dell'articolato della legge, una questione particolare per quanto riguarda il Mezzogiorno.

NELLO BALESTRACCI. Anch'io invito il collega Zanfagna a ritirare il suo ordine del giorno perché a parte una certa — come dire? — attenzione che già la legge riserva agli impianti sportivi nel Mezzogiorno, credo sia più utile che nella più generale politica per lo sport che sarà attuata attraverso la legge-quadro si trovino degli incentivi e delle percentuali di destinazione finanziaria in grado di riequilibrare la situazione.

Personalmente ritengo l'ordine del giorno Zanfagna abbastanza incongruo rispetto alla proposta di legge su cui stiamo per votare.

FRANCESCO SERVELLO. Capisco le argomentazioni dei colleghi Serri e Balestracci; ma, poiché si tratta di una raccomandazione, non penso sia irrituale quanto meno l'espressione di una volontà politica unanime — che poi potremo perfezionare nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Governo cui si potrà dare luogo con una mozione o con altri strumenti — su problemi di tanto momento.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Vorrei fare presente che una delle finalità della proposta di legge è — come si legge all'articolo 5 — quella che riguarda giustappunto il Mezzogiorno.

L'onorevole Servello ha detto che tale articolo certamente impegna nei confronti del Mezzogiorno, ma mancano alcune precisazioni.

L'onorevole Serri — secondo me con una visione generale — ha detto che bisogna creare un fondo per il Mezzogiorno.

Io ritengo che il problema debba essere affrontato in sede di legge-quadro.

Questa proposta di legge dedica un'attenzione particolare al Mezzogiorno. Pertanto mi sembra tautologico chiedere attraverso un ordine del giorno ciò che già questo provvedimento denota.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1983

Per questo motivo invito gli onorevoli Servello e Zanfagna a ritirare il loro ordine del giorno; e do loro assicurazione che, come ministro, mi farò portatore presso gli altri rappresentanti del Governo del dibattito che qui si è svolto, in relazione all'articolo 5 di questa proposta di legge, per quel che riguarda la particolare attenzione che il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo deve dedicare, in virtù della legge e della generale volontà del Parlamento, alle richieste che provengono dalle regioni meridionali.

MARCELLO ZANFAGNA. Dopo la dichiarazione testé resa dal rappresentante del Governo, ritiriamo il nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RINO SERRI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge in discussione.

MARTE FERRARI. Esprimo il consenso del gruppo socialista alle dichiarazioni del ministro Signorello, anche in ordine ai problemi che abbiamo sollevato nel corso della discussione, e dichiaro il voto favorevole del gruppo con l'auspicio che il dibattito in Commissione sui problemi dello sport possa avere inizio al più presto.

NELLO BALESTRACCI. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento.

FRANCESCO SERVELLO. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore della proposta di legge, confermando per altro le varie riserve di ordine lessicale e quelle relative all'espressione giuridica di alcuni articoli, alle quali le cortesie dichiarazioni del relatore Lo Bello e del ministro Signorello non hanno dato risposte del tutto convincenti.

Alcune espressioni, a nostro avviso, andrebbero rivedute; ma siccome questo

comporterebbe un ritorno della proposta di legge al Senato, non ci siamo sentiti di presentare degli emendamenti.

Anche una certa sistematica nell'espressione che si è voluto adottare circa la personalità giuridica dei vari soggetti avrebbe comportato qualche modifica.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bartolomei ed altri; Morandi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo » (3766), approvata in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi, Benedikter, Boffardi, Cappelli, Caruso, Ciai Trivelli, Faenzi, Ferrari Marte, Fontana Elio, Gualandi, Lo Bello, Mammi, Molineri, Pecchia, Raffaelli Edmondo, Saladino, Sanese, Sanguineti, Scaiola, Serri, Vietti, Zanfagna.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
